

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014

Definizione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 26 settembre 2013, 405/2013/R/com, delle modalità e tempistiche delle dichiarazioni da parte del Gestore dei Servizi Energetici alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico relative all'ammontare dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto 5 settembre 2011,

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 4 marzo 2014

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- il decreto ministeriale 5 settembre inerente il regime di sostegno previsto all'articolo 30, comma 11, della legge 99/09 per la cogenerazione ad alto rendimento 2011 (di seguito: decreto 5 settembre 2011);
- la deliberazione 26 settembre 2013, 405/2013/R/com (nel seguito: delibera 405/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la determinazione 29 maggio 2012, n. 8/DCOU/2012 (nel seguito: determina n. 8/DCOU/2012);
- la comunicazione inviata dalla Direzione Mercati e dalla Direzione Infrastrutture al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (nel seguito: GSE) e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (nel seguito: Cassa) in data 2 ottobre 2013 (prot. AEEG 31822) inerente l'attuazione dell'articolo 4, della deliberazione 26 settembre 2013, 405/2013/R/com (nel seguito: comunicazione AEEGSI del 2 ottobre 2013);
- la comunicazione inviata da GSE e Cassa alle Direzioni Infrastrutture e Mercati in data 3 dicembre 2013 inerente "modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per l'attività di ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 2011" (prot. AEEG 38710 del 5 dicembre 2013) (nel seguito: comunicazione GSE-Cassa del 3 dicembre 2013);

- la comunicazione inviata da GSE e Cassa alle Direzioni Infrastrutture e Mercati in data 17 febbraio 2014 inerente “integrazione alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per l’attività di ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 2011” (prot. AEEG 4709 del 17 febbraio 2014, nel seguito: comunicazione GSE-Cassa del 17 febbraio 2014).

Considerato che:

- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 5 settembre 2011 e dall'articolo 4, comma 1, della delibera 405/2013/R/com il GSE può richiedere alla Cassa il rimborso dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi;
- l'articolo 9, comma 3, del decreto 5 settembre 2011 dispone che il GSE saldi le fatture, presentate dagli operatori che hanno richiesto il ritiro dei certificati bianchi, entro 45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione;
- la delibera 405/2013/R/com prevede altresì che con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture siano stabilite le modalità e la tempistica delle dichiarazioni da parte del GSE alla Cassa dell'ammontare dei costi di cui al precedente alinea, subordinandone il rimborso alla trasmissione da parte del medesimo GSE delle informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio in capo all'Autorità;
- ai fini dell'attuazione di quanto disposto dalla delibera 405/2013/R/com, con la comunicazione AEEGSI del 2 ottobre 2013 le Direzioni Infrastrutture e Mercati hanno richiesto al GSE e alla Cassa di formulare una proposta condivisa inerente modalità e tempistiche delle procedure operative con le quali il GSE dichiarerà periodicamente alla Cassa l'ammontare dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- una prima proposta inerente quanto richiamato al precedente alinea è stata formulata da GSE e Cassa con la comunicazione congiunta GSE-Cassa del 3 dicembre 2013;
- con la comunicazione 17 febbraio 2014 il GSE e la Cassa hanno apportato integrazioni/correzioni alla proposta di procedura di cui al precedente alinea per tener conto di alcune criticità segnalate dagli uffici dell'Autorità in seguito all'invio della prima proposta.

Considerato altresì che:

- con la determina 8/DCOU/2012 il Direttore della Direzione Consumatori e utenti dell'Autorità aveva definito procedure e modalità operative per consentire al GSE l'accesso alle informazioni necessarie per le verifiche del divieto di cumulo tra titoli di efficienza energetica e certificati bianchi di cui al decreto 5 settembre 2011 e per consentire all'Autorità l'accesso ai dati e alle informazioni relative all'attuazione dello stesso decreto ministeriale;
- in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012, con la deliberazione 10 gennaio 2013, 1/2013/R/efr, l'Autorità ha disposto il trasferimento al GSE di tutte le banche dati e i sistemi informativi connessi con la gestione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

- la deliberazione 30 maggio 2013, 226/2013/A inserisce, tra le attività di competenza della Direzione Infrastrutture, anche la gestione delle attività in materia di efficienza energetica e di risparmio di energia primaria, i cui oneri sono coperti tramite componenti tariffarie.

Ritenuto necessario:

- dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 4 della delibera 405/2013/R/com, stabilendo modalità e tempistiche delle dichiarazioni che il GSE presenta alla Cassa in merito all'ammontare dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, subordinandone il rimborso alla trasmissione da parte del medesimo GSE delle informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio in capo all'Autorità, con particolare riferimento all'aggiornamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali;
- integrare le proposte formulate congiuntamente da GSE-Cassa al fine di specificare con maggiore dettaglio natura, struttura e periodicità delle reportistiche che si ritiene necessario venga prodotta dal GSE a corredo delle richieste di rimborso degli oneri sostenuti per il ritiro dei certificati bianchi;
- fissare tempistiche di rendicontazione da parte del GSE e di effettuazione dei rimborsi da parte di Cassa tali da consentire da un lato a quest'ultima di disporre dei tempi tecnici necessari per provvedere alle erogazioni e dall'altro al GSE di rispettare quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto 5 settembre 2011;
- abrogare la determina n. 8/2012/DCOU, le cui disposizioni risultano superate in esito ai trasferimenti di responsabilità e di banche dati informatiche avvenuti a seguito della pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012 e delle deliberazioni 10 gennaio 2013, 1/2013/R/efr, e 30 maggio 2013, 226/2013/A.

DETERMINA

1. di approvare la procedura operativa riportata come Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alla quale il GSE e la Cassa si devono attenere al fine di procedere rispettivamente alla rendicontazione dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011 e al rimborso di tali costi;
2. di abrogare la determinazione 29 maggio 2012, n. 8/DCOU/2012, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente determinazione al Gestore dei Servizi Energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e di pubblicarla sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 4 marzo 2014

Il Direttore
Andrea Oglietti

Allegato A

Procedura operativa relativa alla presentazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici delle dichiarazioni relative all'ammontare dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei Certificati Bianchi di cui al decreto 5 settembre 2011 e al relativo rimborso da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

1. Periodicità di rendicontazione

GSE trasmette a Cassa rendicontazione con cadenza quindicinale:

- entro il giorno 25 del mese «n» relativamente alla rendicontazione per il periodo 1-15 dello stesso mese «n»;
- entro il giorno 10 del mese «n+1» relativamente alla rendicontazione riferita alla 2a quindicina del mese «n».

2. Schema di rendicontazione

La rendicontazione di cui al punto precedente viene trasmessa anche in formato elettronico ed è redatta secondo lo schema seguente:

- estremi temporali del periodo oggetto di rendicontazione (“Fatture ricevute dagli operatori dal al”);
- elenco completo di tutte le fatture ricevute nel corso del periodo specificato al punto precedente, per ciascuna delle quali viene specificato:
 - protocollo IVA (attribuito in fase di registrazione alla singola fattura);
 - numero fattura;
 - data fattura;
 - partita IVA operatore;
 - ragione sociale operatore;
 - aliquota IVA;
 - anno di riferimento dei Certificati Bianchi ritirati;
 - imponibile (€);
 - importo IVA (€);
 - importo totale della fattura (€), inclusivo della quota dell'1% trattenuta dal GSE a titolo di rimborso delle spese di istruttoria (ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 5 settembre 2011);
- indicazione dell'importo totale di cui si chiede il rimborso, pari alla somma degli importi di tutte le fatture sopra elencate, inclusivi della quota dell'1% trattenuta dal GSE a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;
- elenco completo di tutte le fatture emesse in ciascun periodo oggetto di rendicontazione dal GSE nei confronti degli operatori per l'addebito della quota dell'1% a copertura delle spese di istruttoria, per ciascuna delle quali viene indicato
 - protocollo IVA ;
 - numero fattura;
 - data fattura;
 - partita IVA operatore;
 - ragione sociale operatore;
 - aliquota IVA;

- imponibile (€);
- importo IVA (€);
- indicazione dell'importo totale oggetto di trattenuta da parte del GSE a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;
- riepilogo relativo ai dodici mesi precedenti il periodo oggetto di rendicontazione, contenente elenco di tutte le fatture ricevute, corredate da indicazione degli importi corrisposti agli operatori e delle date di pagamento.

Laddove l'operatore non abbia obblighi di emissione fattura la stessa verrà sostituita nelle rendicontazioni dal riferimento della relativa registrazione avvenuta nei libri contabili del GSE.

3. Tempistica di rimborso da parte di Cassa

Il rimborso della rendicontazione di cui al precedente punto 2 avviene qualora il GSE abbia effettuato la trasmissione di tutte le informazioni di cui al successivo punto 4, secondo la tempistica prevista al medesimo punto.

Cassa procede al rimborso del GSE entro 15 giorni calendariali dal ricevimento delle comunicazioni di rendicontazione che verranno anticipate alla Cassa tramite e-mail. Qualora il termine cada di giorno festivo verrà posticipato al primo giorno successivo feriale.

4. Informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio affidati all'Autorità

Il GSE invia all'Autorità, informandone contestualmente anche Cassa, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio ad essa affidati.

Tali informazioni verranno trasmesse anche su supporto informatico, nel rispetto di modalità e tempistiche che potranno essere ulteriormente precisate nell'ambito di tavoli tecnici all'uopo predisposti.

Con cadenza annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno "t", il GSE trasmette all'Autorità, come minimo:

- prospetti e indagini previsti (rispettivamente con cadenza annuale e triennale) dall'articolo 12 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- dati tecnici e di produzione energetica annuale per ogni unità cogenerativa oggetto di richiesta nel corso dell'anno "t" (con riferimento alla produzione dell'anno "t-1");
- riepilogo dei certificati bianchi riconosciuti a ciascuna unità di cogenerazione, specificandone l'anno di riferimento della produzione, quanti sono stati rilasciati, quanti ritirati e quanti fossero stati eventualmente già riconosciuti in attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; per ciascun impianto è anche necessario specificare l'anno di entrata in esercizio e il corrispondente valore del contributo tariffario applicabile ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011.

Con la cadenza prevista dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie relative agli oneri generali, di norma trimestrale, nel corso dell'anno "t" il GSE invia all'Autorità un riepilogo che, per ciascun anno solare successivo al 2012, specifichi:

- a) il volume di Certificati Bianchi già ritirati, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, e l'onere economico complessivamente legato a tali ritiri;
- b) l'entità degli eventuali rimborsi già avvenuti da parte della Cassa;

- c) la previsione relativa al volume di Certificati Bianchi che verranno ritirati entro la fine del medesimo anno “t” e, nel caso delle comunicazioni inviate dopo il 30 giugno, anche nel corso dell’anno “t+1”, con indicazione del relativo onere economico.